

COMUNE DI VILLAR PEROSA
(Provincia di Torino)

Verbale n. 11 del 28/07/2020

PARERE IN MERITO AL CONFERIMENTO DI MANDATO AL SINDACO O SUO DELEGATO AD ESPRIMERE NELL'ASSEMBLEA DEI COMUNI SOCI VOTO FAVOREVOLE ALL'ACQUISTO DA PARTE DI ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. DI AZIONI DELLA SOCIETÀ TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A.

L'Organo di revisione

Visti

- L'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, ad oggetto "Oneri di motivazione analitica" che, con riferimento all'acquisizione di quote di partecipazione di società di capitali, dispone che:
 - “1. *A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*
 2. *L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.*
 3. *L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.*
 4. *Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.”;*

- I c. 1 e 2 dell'art. 8 del D. Lgs. 175/2016, che prevedono quanto segue:
*“1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.
2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.”*

- La lett. c) del c.1 dell'art. 7 del D. Lgs. 175/2016, che prevede quanto segue:
*“1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:
...
c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;”*

- La lett. e) del c. 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, che dispone quanto segue:
*“2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
...
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;”*

Richiamato:

- Il punto 3 della lett. b del c. 1 dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, che prevede quanto segue:
*“1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
...
b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
...
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;”*

Ricevuta

- La proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto: *“Conferimento di mandato al Sindaco o suo delegato ad esprimere nell'assemblea dei Comuni soci voto favorevole all'acquisto da parte di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. di azioni della Società «Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A.», siglabile «TRM S.p.A.»”*

Considerate

- Le note di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A del 15 luglio 2020 e del 16 luglio 2020 (quest'ultima trasmessa il 17 luglio 2020) e la relativa documentazione allegata, richiamate nella proposta di deliberazione di cui al punto precedente;

Rilevato che:

- ACEA Pinerolese Industriale Spa viene inquadrata come società a controllo pubblico operante, nell'ambito del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul territorio dei Comuni del Pinerolese soci, nella forma in house providing;
- Nelle società a controllo pubblico esercitato da una pluralità di soci, è previsto, tra i requisiti di governance, il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale;
- Nella proposta di deliberazione pervenuta nonché nella documentazione prodotta dalla società ACEA Pinerolese Industriale Spa risultano sostenuti gli oneri di motivazione analitica di cui all'art. 5 del D. Lgs. 175/2016;
- Con specifico riferimento alla convenienza economica ed alla sostenibilità finanziaria dell'operazione, i vertici amministrativi della società ACEA Pinerolese Industriale Spa, titolari della responsabilità circa il presidio e la valutazione dei rischi di crisi aziendale, hanno formulato specifica analisi economico finanziaria che attesta tali presupposti normativi;
- Il valore di acquisto delle azioni della Società Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A. si basa su una valutazione formulata a seguito di incarico conferito dal Comune di Torino ad un perito nominato dal Tribunale di Torino;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale concernente il conferimento di mandato al Sindaco del Comune di Villar Perosa o suo delegato ad esprimere nell'assemblea dei Comuni soci voto favorevole all'acquisto da parte di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. di azioni della Società Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A.

Alessandria, 28 luglio 2020

Il Revisore dei Conti
Dott. Fabrizio Robbiano

